



Comune di Binasco

Città Metropolitana di Milano

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEL TRIBUTO COMUNALE SUI
RIFIUTI
(TARI)**

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale nr. 21 del 28.04.2023

INDICE

Art. 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
Art. 2	SOGGETTO ATTIVO	4
Art. 3	PRESUPPOSTO DELL'APPLICAZIONE DELLA TASSA	4
Art. 4	CALCOLO E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA	5
Art. 5	PIANO ECONOMICO FINANZIARIO	6
Art. 6	SUPERFICIE DI RIFERIMENTO	6
Art. 7	PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI – RIDUZIONI SUPERFICIARIE	7
Art. 7 bis	RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO	8
Art. 8	ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI	9
Art. 8 bis	RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO	9
Art. 9	PROCEDURA PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'AVVENUTO AVVIO A RECUPERO O RICICLO DEI RIFIUTI URBANI CONFERITI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	10
Art. 10	RIDUZIONI TARIFFARIE	10
Art. 11	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE	10
Art. 12	AGEVOLAZIONE TARIFFARIA PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO	11
Art. 13	CUMULO DI RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI	11
Art. 14	CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE	12
Art. 15	TARIFFE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	12
Art. 16	OCCUPAZIONI TEMPORANEE	13
Art. 17	OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA	13
Art. 18	ADEMPIMENTI DICHIARATIVI A CARICO DEGLI UTENTI	13
Art. 19	VERSAMENTI E MODALITÀ DI RISCOSSIONE	14

<i>Art. 20</i>	<i>FUNZIONARIO RESPONSABILE</i>	<i>15</i>
<i>Art. 21</i>	<i>VERIFICHE ED ACCERTAMENTI</i>	<i>15</i>
<i>Art. 22</i>	<i>RIMBORSI E COMPENSAZIONI</i>	<i>16</i>
<i>Art. 23</i>	<i>RATEIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO</i>	<i>17</i>
<i>Art. 24</i>	<i>RISCOSSIONE COATTIVA</i>	<i>17</i>
<i>Art. 25</i>	<i>TRATTAMENTO DATI PERSONALI</i>	<i>17</i>
<i>Art. 26</i>	<i>ENTRATA IN VIGORE</i>	<i>18</i>
<i>Art. 27</i>	<i>NORMA DI RINVIO</i>	<i>18</i>
<i>Art. 28</i>	<i>CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO</i>	<i>18</i>

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il regolamento in oggetto - adottato dal Comune nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'articolo 52 del D. Lgs. 446/97, per espressa previsione del comma 702 dello stesso articolo 1 della Legge 147/13 – disciplina a livello regolamentare, sulla base delle specificità del Comune di Binasco, l'imposta Unica Comunale I.U.C. prevista dall'art.1, comma 639 della Legge 147/2013, limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), come modificato dall'art.1, comma 780 della Legge 160 del 27 dicembre 2019.
2. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del D. Lgs. 3/04/2006, n. 152 (Codice Ambientale) come modificato dal D. Lgs. 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 2

SOGGETTO ATTIVO

1. È soggetto attivo del tributo, il Comune di Binasco (MI), per gli immobili soggetti al tributo che insistono interamente o prevalentemente sul suo territorio. Ai fini della prevalenza, si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Articolo 3

PRESUPPOSTO DELL'APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 642, della Legge 147/13 il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al presente comma con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali (secondo la definizione contenuta nell'articolo 1117 del Codice Civile) che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
Sono di conseguenza soggette al tributo le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche, pur aventi destinazione pertinenziale o accessoria di locali a loro volta assoggettati a prelievo.
2. Ai fini della definizione di cui al primo periodo del comma precedente, si considerano suscettibili di produrre rifiuti tutti i locali predisposti all'uso, considerando tali quelli dotati di almeno una utenza attiva tra i servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas), ovvero di arredi, attrezzature o altri impianti, anche se di fatto non utilizzati, o comunque ogni qualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
2bis. La presenza di arredo, oppure l'attivazione anche di uno solo dei servizi di cui al precedente comma, oppure il rilascio di certificato di residenza nell'immobile, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e la conseguente attitudine a produrre rifiuti.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie (articolo 1, comma 643, Legge 147/13). Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo (articolo 1, comma 644, Legge 147/13).

4- Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

6. Per i locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori, sono oggetto di sospensione temporanea, previa presentazione della documentazione a supporto.

Articolo 4

CALCOLO E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il tributo, ai sensi dell'articolo 1, comma 650, della Legge 147/13, è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa, ai sensi dell'articolo 1, comma 652, della Legge 147/13, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento di cui all'articolo 15 del D. Lgs. 36/2003.

3. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati – da coprire con il gettito della tassa – sono individuati tenendo conto del D.P.R. 158/99 e la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti definiti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, sono determinati annualmente dal Piano Finanziario.

4. Gli utenti del servizio sono distinti nelle due macro-categorie delle utenze domestiche (abitazioni private) e delle utenze non domestiche (tutte le altre utenze) tra le quali viene ripartito l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa.

5. La determinazione delle componenti tariffarie è effettuata in conformità al Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR). La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione (quota variabile), in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi per lo smaltimento dei rifiuti nelle discariche, di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

6. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, secondo le disposizioni contenute nel comma 655, articolo 1, della legge 147/13.

7. Il Consiglio Comunale approva annualmente le tariffe del tributo entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in conformità alle disposizioni contenute. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato nel presente comma, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

8. Il provvedimento di approvazione delle tariffe di cui al comma 7 individua altresì:

- a) la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
- b) i criteri utilizzati per l'applicazione della quota fissa e di quella variabile per le utenze domestiche e per quelle non domestiche.

9. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente ogni informazione necessaria per la predisposizione delle tariffe del tributo, comprese quelle relative ai costi sostenuti dal Comune che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo le disposizioni in vigore.

Articolo 5

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti definiti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Articolo 6

SUPERFICIE DI RIFERIMENTO

1. Sono assoggettati a tassa i locali e/o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e insistenti totalmente o prevalentemente nel territorio comunale.
2. Ai sensi dell'articolo 1, commi 645 e 648, della Legge 147/13 la superficie assoggettabile a tassa corrisponde – per tutte le unità immobiliare iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano e per le aree scoperte – alla superficie calpestabile. Solo quando potranno considerarsi attuate compiutamente le procedure di cui al comma 647 del medesimo art. 1 potrà trovare applicazione il criterio di assoggettamento

a tassazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria nella misura dell'80% della superficie catastale, previa formale comunicazione ai contribuenti, da parte del Comune, delle nuove superfici.

3. Ai fini dell'individuazione della superficie calpestabile di cui al comma 2 del presente articolo si definisce come tale quella al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali, escludendo i balconi e le terrazze. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

4. Per le superfici da considerare ai fini dell'applicazione della TARI e da accertare si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 646, della Legge 147/13.

Articolo 7

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente (o esclusiva), rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Nelle situazioni in cui si verifichino obiettive difficoltà nel determinare le predette superfici, la loro individuazione è effettuata in maniera forfettaria, applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali di abbattimento, distinte per tipologia di attività economiche.

Descrizione attività	% di abbattimento
Locali ed aree destinate al deposito di materie prime	-20,00%
Locali ed aree destinate alla semilavorazione	-30,00%
Locali ed aree destinate alla produzione	-50,00%
Locali ed aree destinate all'imballaggio o a confezionamento	-20,00%
Locali ed aree destinate al deposito di prodotti finiti	-10,00%

3. Non sono soggetti a tassazione per intero, in quanto produttivi in modo continuativo di rifiuti speciali, pericolosi, i locali e le aree delle lavorazioni industriali ed i fondi su cui si esercita l'attività agricola, tutti i locali di ricovero delle attrezzature agricole, delle derrate nonché i fienili, i silos e simili con la sola esclusione della parte abitativa della casa agricola.

4. La riduzione di superficie di cui al comma precedente viene riconosciuta a condizione che i contribuenti interessati provvedano ad indicare l'esistenza di superfici produttive di rifiuti speciali nella dichiarazione con le modalità di cui al successivo articolo 18 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a mero titolo esemplificativo: contratti di smaltimento, MUD, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente controfirmati a destinazione, ecc.). In caso di mancanza di tale indicazione, la riduzione di cui al comma precedente non potrà avere effetto fino alla data in cui non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione. Tale riduzione avrà effetto anche per gli anni successivi, fatti salvi possibili controlli da parte dell'ufficio tributi in collaborazione con l'ufficio ambiente.

5. Il contribuente è tenuto a presentare, inoltre, la predetta documentazione ogni anno, entro il termine del 31 gennaio. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente. Fermo restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si

tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite dall'art. 2135 c.c.

6. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttive svolte nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

Articolo 7 bis

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del D. Lgs. 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del D. Lgs. 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno due anni.

3. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti, così come previsto dall'art. 9 del presente regolamento. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

4. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. La scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato è effettuata per un periodo non inferiore a due anni. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di due anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno due anni.

Articolo 8

ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana, o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
4. Sono esclusi, ai sensi di tale disposizione le parti degli impianti sportivi riservate all'esercizio dell'attività da parte dei soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali coperti, mentre rimangono imponibili tutte le superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, bar, ecc.

Articolo 8 bis

RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
2. La riduzione spettante della quota variabile è pari al prodotto tra quantità documentata di rifiuti urbani avviata al riciclo e il 70% del costo unitario (Cu) di cui al punto 4.4 all. 1 D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (Cu = rapporto tra costo variabile attribuito alle utenze non domestiche e la quantità dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche). L'idonea documentazione è da presentarsi all'ufficio Ecologia del Comune entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo, secondo le modalità indicate del successivo art. 9
3. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
4. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

Articolo 9

PROCEDURA PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'AVVENUTO AVVIO A RECUPERO O RICICLO DEI RIFIUTI URBANI CONFERITI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviati a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

2. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, l'ufficio Ecologia comunica l'esito della verifica all'utente e all'Ufficio Tributi per gli adempimenti conseguenti.

Articolo 10

RIDUZIONI TARIFFARIE

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 659 della Legge 147/2013, La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazione con un unico occupante – riduzione 25%;
- b) abitazione di utente che risiede o dimori all'estero per più di mesi sei e che specifichi tale condizione nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale, salvo l'accertamento del Comune – riduzione 25%;
- c) ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

Articolo 11

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

1. Al tributo dovuto sarà applicata una riduzione, nella quota fissa e nella quota variabile, del:

- a) U.D. 40% per i locali ad uso abitativo utilizzati da famiglie con quattro o più figli minorenni a condizione che, nel corso dell'anno, non raggiungano la maggiore età;

b) U.D. 20% per i locali ad uso abitativo utilizzati da famiglie con tre figli minorenni a condizione che, nel corso dell'anno, non raggiungano la maggiore età;

c) U.D. 30% per i locali ad uso abitativo utilizzati da persone che vivono da sole, di età superiore a 70 anni, titolari unicamente di "pensione integrata al minimo" o di "pensione sociale", ovvero di "assegno sociale";

d) U.N.D. 30% per esercizi commerciali "Bar, caffè" (ricompresi nella Cat. 24) e "Tabaccherie" (ricompresi nella Cat. 14) che non detengono o che rinunciano a installare "slot machine" e "videolottery".

2. Per usufruire delle presenti agevolazioni gli aventi diritto devono presentare, annualmente, apposita istanza, a seguito del ricevimento dell'avviso di pagamento relativo al tributo dell'anno di competenza.

3. Ai sensi dell'art 57 bis Decreto Legge n. 124 del 26/10/2019 legge di conversione n.157 del 19/12/2019, al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con propri provvedimenti, le modalità attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 12

AGEVOLAZIONE TARIFFARIA PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Ai contribuenti, utenze domestiche, che facciano utilizzo della compostiera è riconosciuta, ai sensi dell'articolo 1, commi 658, della Legge 147/13, l'agevolazione di cui al seguente comma, se in regola con il pagamento della tassa rifiuti.

2. La riduzione di cui al comma 1 relativa alle utenze domestiche trova applicazione in base al seguente criterio:

- la riduzione legata al compostaggio domestico, è quantificata nella misura percentuale del 20% della tariffa, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza, nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo, in modo continuativo. Questa istanza, ha effetto anche per le annualità successive, salvo modifiche delle condizioni ad esse sottese e fermo l'obbligo del contribuente di dichiarare tempestivamente al Comune l'eventuale successiva cessazione di detta attività di compostaggio. La presentazione di detta istanza autorizza il Comune ad effettuare verifiche, anche periodiche, per accertare l'effettiva pratica del compostaggio. Il riconoscimento dello sconto resta comunque condizionato, in tutti i casi, dalle risultanze della prevista attività di controllo sull'effettività della pratica del compostaggio.

Articolo 13

CUMULO DI RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, verrà applicata esclusivamente quella più favorevole al contribuente.

Articolo 14

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie (per la quota fissa) anche al numero dei componenti (per la quota variabile), ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali, come risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente. Nel numero di componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Non devono invece essere conteggiati i componenti del nucleo familiare ricoverati presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, nonché i lavoratori o gli studenti domiciliati fuori dal Comune. Tale assenza deve essere superiore a 180 giorni nell'anno solare, anche non continuativi, e deve essere adeguatamente documentata. Eventuali variazioni per i soggetti non residenti, ma dimoranti dovranno essere dichiarate dal contribuente, con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 18
3. Per le utenze domestiche e/o le pertinenze (di norma classificate nelle categorie catastali C2 e C6) occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale, per quelle tenute a disposizione da parte di soggetti residenti e per quelle occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero dei componenti occupanti l'immobile viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione di cui al successivo articolo 18. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, e in ogni caso per tutte le utenze domestiche per le quali non sia possibile disporre dell'informazione sul numero degli occupanti, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in numero pari a 1 (uno).

Articolo 15

TARIFFE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. I locali e le aree riferibili ad utenze non domestiche, compresi quelli con diversa destinazione d'uso, vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, secondo le tabelle contenute nel D.P.R. 158/1999 e ss.mm.ii.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione del tributo dovuto, si fa prioritariamente riferimento al codice ATECO dell'attività risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza di tali informazioni, o in caso di contraddittorietà delle stesse, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. Nel caso di edifici o complessi di edifici riferibili ad un unico contribuente in cui sono individuabili locali e/o aree chiaramente distinti tra loro sulla base della documentazione presentata dal contribuente e/o a seguito di verifica da parte del Comune, viene attribuita a ciascun locale o area la categoria di riferimento.

Articolo 16

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, viene istituita una tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale del 50%.
3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (o del relativo canone) ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
4. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
5. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.

Articolo 17

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione secondo i termini indicati all'art 18.
3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 22.

Articolo 18

ADEMPIMENTI DICHIARATIVI A CARICO DEGLI UTENTI

1. Ai fini del comma 1, la dichiarazione del tributo, corrispondente, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, alla richiesta di attivazione del servizio, deve essere presentata dall'utente all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro 90 novanta giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via *e-mail* o mediante sportello fisico e *online*, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla *home page* del sito internet del Comune/gestore, disponibile presso gli sportelli fisici. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta

di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso, o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella richiesta.

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.

Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati:

- i dati catastali,
- il numero civico di ubicazione dell'immobile
- il numero dell'interno, ove esistente,
- la superficie calpestabile. In caso di omissione di tale dato, verrà iscritto d'ufficio l'80% della metratura catastale.

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, debitamente sottoscritta, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, o tramite posta elettronica, allegando fotocopia del documento d'identità, o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune (nel caso di consegna diretta, via posta elettronica o PEC), alla data di spedizione risultante dal timbro postale (nel caso di invio postale).

4. Le dichiarazioni del tributo corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere presentate all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione.

5. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nei termini fissati per l'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

6. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 4, se più favorevole.

7. Le riduzioni tariffarie (art.10) e le agevolazioni (art.11) sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono come previsto all' art. 11 comma 2 del presente regolamento, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

Articolo 19

VERSAMENTI E MODALITÀ DI RISCOSSIONE

1. Il versamento della Tassa sui rifiuti (TARI) è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D. Lgs. 241/1997, ovvero tramite conto corrente postale o le modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali, secondo quanto previsto dall'art 1 c. 688 della Legge 147/2013.

2. L'importo della tassa deve essere annualmente versato secondo le scadenze di pagamento stabilite dal Comune, con apposito atto, secondo quanto stabilito dall'art 15 bis del D.L. 34 del 30/04/2019 convertito nella Legge nr. 58 del 28/06/2019.
3. Il Comune, per facilitare il corretto versamento della tassa, fa pervenire ai contribuenti entro le scadenze di cui al comma 2 apposito modulo di versamento.
4. Il contribuente è tenuto ad effettuare il versamento entro i termini di cui al precedente comma 2 per non incorrere nella sanzione prevista dal comma 695, dell'articolo 1, della Legge 147/13 legata all'omesso o insufficiente versamento della tassa risultante dalla dichiarazione. È obbligo del contribuente prestare la necessaria diligenza ed attivarsi in caso di mancato recapito dell'apposito modulo di versamento (predisposto dal Comune) del tributo per poter comunque eseguire il versamento entro il relativo termine di scadenza.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere ricalcolate previa richiesta da parte del contribuente. Eventuali congruagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
6. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 296/2006.
7. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo delle maggiorazioni e del tributo provinciale è inferiore ad € 3,00.
8. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'articolo 19 del D. Lgs. 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato articolo 19.

Articolo 20

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune designa il Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 21

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario Responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
4. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a mettere a disposizione dell'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;

- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
5. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della Legge 147/2013.
6. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del D. Lgs. 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni.
7. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui, al comma 2, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
8. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
9. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 296/2006 e del comma 792 e seguenti della Legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal Funzionario Responsabile del tributo.
10. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità.
11. In virtù delle normative vigenti, accertamento e successiva riscossione del tributo, possono essere affidate anche all'esterno, ai soggetti indicati nell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, seguendo le procedure ivi indicate.

Articolo 22

RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 7 del precedente articolo 19.
4. Non è ammessa l'autonoma compensazione di eventuali importi a credito.
5. Sulle somme dovute al contribuente a titolo di rimborso spettano gli interessi calcolati al tasso legale.

Articolo 23

RATEIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO

1. Ai sensi del comma 796, art. 1 della Legge 160 del 27/12/2019 Il Funzionario Responsabile, su apposita istanza del contribuente nel caso di gravi situazioni di disagio economico, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, secondo il seguente schema:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- e) oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.

2. Gli interessati devono presentare all'ufficio Tributi l'istanza di cui al comma 1, a pena di decadenza, entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica dell'atto di accertamento.

3. Se l'importo per il quale si chiede la rateizzazione è superiore a € 10.000,00, il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia – mediante polizza fidejussoria o fideiussione bancaria, ovvero rilasciata da consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) – di ammontare pari alla somma da dilazionare, da presentare, a pena di decadenza, entro il termine previsto per il pagamento della prima rata.

4. La somma dovuta è ripartita in rate d'importo uguale tra loro. Il versamento della prima rata deve essere effettuato entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto di accertamento, fatta salva diversa disposizione contenuta nel provvedimento di rateizzazione predisposto dal suddetto Funzionario Responsabile. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi maturati dalla data di notifica dell'atto d'accertamento alla data delle scadenze predisposte per le singole rate, calcolati al tasso legale.

5. In caso di mancato pagamento di una singola rata, la stessa dovrà essere versata entro il termine della rata successiva senza ulteriori maggiorazioni.

6. In caso di mancato versamento di due rate consecutive:

- il contribuente perderà il beneficio del pagamento rateale e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
- fatta salva ogni altra determinazione del Funzionario Responsabile, sarà dato corso alla procedura per il recupero coattivo dell'importo non versato.

7. Ai sensi del comma 798 art. 1 Legge n. 160/2019. In caso di comprovato peggioramento della situazione, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, su istanza del contribuente, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del precedente comma.

Articolo 24

RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è effettuata secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Articolo 25

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003.

Articolo 26
ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2023.

Articolo 27
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

Articolo 28
CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.